

# “LE FONTI DEL DIRITTO”

## 1.1 – La Costituzione

Le fonti del diritto devono essere viste come una piramide al cui apice troviamo la Costituzione e le Leggi costituzionali.

Redatta nel 1947 ed entrata in vigore nel 1948, dopo la Seconda guerra mondiale, riporta i principi fondamentali del nostro ordinamento.

Costituita da 139 articoli, si fonda sulla forma repubblicana, ordinamento che non può essere oggetto di riforma costituzionale come previsto dall'articolo in chiusura della Costituzione.

**La Costituzione è la fonte di diritto primaria**, immodificabile dalle norme inferiori, ma solo da leggi costituzionali che possono modificarne il contenuto.

## 1.2 - Le norme comunitarie

Le norme comunitarie si distinguono in:

- trattati istitutivi della Comunità Europea;
- regolamenti;
- direttive;
- decisioni;
- raccomandazioni e pareri;
- altri provvedimenti.

## Trattati istitutivi della Comunità Europea

L'Italia fa parte dell'Comunità Europea dal 1957.

Il trattato istitutivo della Comunità Europea è il trattato di Roma del 1957, mentre il trattato di Maastricht (decorrenza 01/11/1993) è il trattato che ha istituito l'Unione Europea. I Trattati dell'Unione Europea sono l'insieme di trattati internazionali, stipulati tra gli Stati membri, che pongono le basi dell'ordinamento giuridico dell'Unione europea, fissano gli obiettivi dell'Unione e istituiscono i diversi organi istituzionali, disciplinandone le procedure. Sono accordi internazionali vincolanti per tutti gli Stati membri firmatari, come anche avvalorato dal comma 1 dell'articolo 10 della Costituzione e dal successivo articolo.

## I Regolamenti

**I regolamenti comunitari** sono leggi emanate dall'Unione Europea. Essi **sono direttamente applicabili negli Stati membri** senza bisogno che questi li recepiscano. Di conseguenza gli Stati membri non possono modificarne il contenuto, né possono approvare norme in contrasto con essi.

## Direttive

**Le direttive** sono norme comunitarie che **debbono essere recepite dagli Stati membri attraverso dei provvedimenti nazionali** che diano loro attuazione.

Esse sono vincolanti per quanto riguarda il risultato da perseguire, ma il legislatore nazionale è libero di scegliere le forme di attuazione che ritiene più opportune (Leggi ordinarie, Decreti Legislativi, atti amministrativi, ecc.).

### Decisioni

A differenza dei regolamenti che hanno una portata generale, sono cioè rivolti a tutti, **le decisioni si rivolgono solamente a degli specifici destinatari** che possono essere una persona fisica, una persona giuridica o uno Stato membro.

### Raccomandazioni e pareri

Raccomandazioni e pareri sono provvedimenti che non hanno forza vincolante, nonostante ciò essi assumono particolare importanza in quanto sono spesso presi in considerazione dalle autorità giudiziarie nazionali e comunitarie per verificare la compatibilità delle disposizioni nazionali con quelle comunitarie.

### Altri provvedimenti

Tra gli altri provvedimenti troviamo le comunicazioni, le risoluzioni, gli atti di natura programmatica e propositiva e non risultano vincolanti per gli Stati membri.

1.3 - Le leggi ordinarie emanate dal Parlamento e gli atti governativi aventi forza di legge: leggi, decreti legge e decreti legislativi.

La legge ordinaria

Il potere di emanare le leggi è detenuto dal Parlamento, come previsto dall'articolo 70 della Costituzione, che in Italia costituisce appunto l'organo legislativo.

Come si forma una legge: un progetto di legge arriva all'esame del Parlamento, composto dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica. Perché **la legge** entri in vigore deve prima essere **approvata**, nella stessa formulazione, **dai due rami del Parlamento**.

Una volta approvata sarà pubblicata in Gazzetta e successivamente entrerà in vigore.

Il decreto-legge

**Il decreto-legge è un atto emanato dal Governo** in casi di necessità e urgenza. **Entro 60 giorni**, però, il decreto- legge **deve essere convertito in legge dal Parlamento**, che è l'unico organo che ha potestà legislativa, nel caso non dovesse avvenire, il decreto-legge decade con effetto retroattivo, ab origine, ovvero dall'inizio. Lo scopo del decreto-legge è di ovviare alle lungaggini che, diversamente, ci sarebbero qualora venisse adottata una norma

mediante il Parlamento, le cui tempistiche potrebbero rendere vana la necessità di intervento.

Il decreto legislativo

**Il decreto legislativo ha lo stesso valore della legge ordinaria.**

Esso è **emanato sempre dal Governo, ma su delega del Parlamento** mediante una Legge Delega. Lo strumento del decreto legislativo viene utilizzato quando le materie da disciplinare sono molto tecniche e il Parlamento non ha le competenze necessarie per trattarle. Queste competenze si ritrovano invece nel Governo, che è un organo amministrativo.

Nella Legge Delega vengono determinati i criteri, i limiti e l'oggetto del decreto legislativo da emanare. Il Governo poi stila il decreto legislativo seguendo le disposizioni della legge delega.

#### 1.4 La legge regionale

La competenza delle Regioni è prevista per tutte quelle materie che non sono di diretta competenza Nazionale, così come previsto dall'art. 117 della Costituzione, in applicazione del principio della residualità.

Le leggi regionali sono equiparate alle leggi statali o ordinarie, ad hanno validità all'interno della regione.

### 1.5 Le leggi delle Province di Trento e Bolzano

Queste ultime sono espressione della potestà legislativa che è stata riconosciuta alle due Province autonome e trovano le loro modalità operative nello Statuto della Regione Trentino Alto Adige.

### 1.6 Regolamenti provinciali e comunali

I regolamenti provinciali sono atti amministrativi, aventi forza normativa che vengono emanati dalle Province, pertanto con validità limitata alla provincia stessa.

I regolamenti comunali sono atti anch'essi amministrativi, aventi forza normativa, emanati dai Comuni nelle materie tassativamente indicate da legge statale o dalle leggi Regionali, che stabiliscono la competenza degli enti locali (art.118 2° comma).

### 1.7 Usi e consuetudine

Tra le fonti del diritto troviamo gli usi e le consuetudini, norme giuridiche non scritte, che trovano fondamento giuridico in un comportamento uniforme e costante ripetuto nel tempo da parte dei cittadini, che agiscono con la convinzione di essere vincolati da una norma giuridica che impone loro di tenere un determinato comportamento, in aderenza alle esigenze e ai bisogni della comunità.

## 1.8 La contrattazione collettiva.

Le organizzazioni sindacali sono previste dall'articolo 39 della Costituzione e sempre nella Costituzione, all'articolo 36, viene stabilito un principio fondamentale che riguarda l'aspetto economico della retribuzione.

L'articolo 36 risulta essere fondamentale per individuare le retribuzioni di riferimento al fine di garantire al lavoratore un'esistenza libera e dignitosa, e chi è incaricato di determinare tale retribuzione?

Ad oggi questo arduo compito è lasciato alle organizzazioni sindacali che determinano, con le organizzazioni datoriali, i minimi contrattuali, che vengono di volta in volta adeguati al potere di acquisto, pertanto questo lavoro, è sempre in evoluzione per adattarsi alle esigenze economiche nonché normative del momento storico.

Secondo l'art. 39, i sindacati, associazione dei lavoratori e quella degli imprenditori, possono stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie al quale il CCNL si riferisce (efficacia erga omnes), a condizione che i sindacati siano registrati presso uffici locali o centrali. Requisito essenziale, richiesto per tale registrazione, è un ordinamento a base democratica, che permetta di acquisire personalità giuridica al sindacato stesso.

L'articolo 39, così formulato, non ha trovato applicazione nella situazione attuale, i contratti collettivi che vengono stipulati non hanno valore imperativo erga omnes (su tutti), ma valgono solo per gli iscritti alle organizzazioni firmatarie del CCNL, pertanto hanno assunto valore di contratti di diritto comune, inter-partes, disciplinati dall'articolo 1321 del Codice Civile e seguenti, che regolano i contratti in generale.

**L'estensione della sfera di applicazione del CCNL verso l'erga omnes si è determinata proprio attraverso l'applicazione giudiziaria dell'articolo 36, nella parte relativa ai diritti retributivi,** da parte del giudice, infatti per la determinazione della corretta retribuzione del lavoratore che garantisca i dettami costituzionali sono presi a riferimento i contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, la cui applicazione è avvenuta anche nei confronti di soggetti non iscritti ad alcuna organizzazione sindacale. Nella loro funzione di garanzia minima, quindi, a norma dell'articolo 36 della Costituzione, **i CCNL assumono efficacia generale, al pari dell'erga omnes.**

### 1.9 La giurisprudenza

La giurisprudenza rappresenta le decisioni intraprese dai giudici nell'applicare le norme di diritto. Le decisioni, fanno stato tra le parti una volta passate in giudicato, ma non obbligano per le



decisioni successive prese dai giudici per le medesime questioni, al più possono dare solo una guida.

## **RIEPILOGO:**

**SEGRETO n. 1: La Costituzione è la fonte di diritto primaria;**

**SEGRETO n. 2: I regolamenti comunitari sono direttamente applicabili negli Stati membri; Le direttive debbono essere recepite dagli Stati membri attraverso dei provvedimenti nazionali; le decisioni si rivolgono solamente a degli specifici destinatari;**

**SEGRETO n. 3: la legge è approvata dai due rami del Parlamento; il decreto-legge è un atto emanato dal Governo ed entro 60 giorni deve essere convertito in legge dal Parlamento; Il decreto legislativo ha lo stesso valore della legge ordinaria ed è emanato sempre dal Governo, ma su delega del Parlamento;**

**SEGRETO n. 4: L'estensione della sfera di applicazione del CCNL verso l'erga omnes si è determinata proprio attraverso l'applicazione giudiziaria dell'articolo 36, nella parte relativa ai diritti retributivi.**